

COMUNE DI CASTELSILANO PROVINCIA DI CROTONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI BED AND BREAKFAST

Legge Regionale del 26.02.2003, n. 2

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 23 APRILE 2010

Art. 1 Finalità

Il Comune di Castelsilano, in armonia con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di turismo, promuove lo sviluppo del servizio di "Bed & Breakfast" (camera e colazione, di seguito denominato B&B) presso le abitazioni private, quale formula turistica idonea a favorire il turismo relazionale e lo sviluppo economico e sociale, a tutelare ed a promuovere le tradizioni e le iniziative culturali cittadine, a valorizzare i prodotti tipici locali ed il patrimonio esistente.

Art. 2 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 2 del 26.02.2003, il servizio di Bed & Breakfast presso private abitazioni.

Art. 3 Definizione e caratteristiche del servizio

- 1. E' da intendersi Bed & Breakfast l'attività di accoglienza ricettiva esercitata da privati che, in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione.
- 2. La superficie delle camere adibite al servizio alloggio non può essere inferiore a mq.8 per la camera singola e mq 12 per la doppia;
- 3. Il servizio alloggio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e deve fornire a chi è alloggiato i seguenti servizi complementari:
 - b) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte la settimana e al cambio del cliente;
 - c) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno;
 - d) la pulizia quotidiana dei locali;
 - e) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
 - f) il servizio di prima colazione, con cibi e bevande provenienti prevalentemente da produzioni calabresi.
- 4. La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi.

Art. 4 Requisiti urbanistico edilizi

- 1. L'esercizio dell'attività di B&B non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile.
- 2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3 devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico-edilizio del Comune di Castelsilano per i locali di civile abitazione.

Art. 5 Adempimenti amministrativi - idoneità - inizio attività.

- 1. I privati che intendano esercitare l'attività di cui all'articolo 3 del presente regolamento devono presentare apposita D.I.A. al Comune ai sensi dell'Art. 4 della L.R. 26.02.2003 n.2 In particolare la richiesta deve contenere:
 - a) le generalità complete del titolare dell'attività e l'ubicazione esatta dell'immobile in cui si intende svolgere la stessa attività;

- b) l'indicazione del diritto esercitato dall'esercente sull'immobile (proprietario, locatario, usufruttuario, ecc.);
- c) il periodo di svolgimento dell'attività nell'arco dell'anno;
- d) le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;
- e) la planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
- f) il titolo di possesso dell'immobile;
- g) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
- h) l'eventuale atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di immobile facente parte di edificio composto da più appartamenti;
- i) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli articoli 11 e 12 T.U.P.S., approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n.773.

Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
- b) atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilità dell'immobile (compravendita, locazione o altro);
- c) atto di assenso a firma di proprietari o comproprietari nel caso di istanza presentata da altri.
- 2. Il Comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell'idoneità della struttura adibita ad esercizio dell'attività, il cui esito sarà comunicato alla Regione Assessorato al turismo -, alla Provincia e all'APT oltre che all'interessato.
- 3 Il Comune provvede alla istituzione ed alla tenuta dell'albo degli operatori del "Bed and Breakfast:
- 4 L'esercizio dell'attività di B&B non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro esercenti il commercio e non comporta l'obbligo di aprire la Partita IVA, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella risoluzione ministeriale n. 180 del 14 dicembre 1998.
- 5. Chi esercita l'attività ricettiva di cui alla presente legge è tenuto, altresì, a comunicare, su apposito modello ISTAT, al Comune e all'APT almeno semestralmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica ed entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell'attività, i prezzi minimi e massimi con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Copia delle tariffe dovrà essere esposta all'interno della struttura ricettiva. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato comporta l'automatica conferma di quelle in vigore.
- 6. Il Comune e l'APT in conformità alle comunicazioni di cui ai precedenti comma redigono annualmente, ai fini dell'informazione turistica, l'elenco delle attività ricettive B&B, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione ed all'APT provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 7. Nessuna attività di Bed and Breakfast può essere esercitata da titolare non iscritto nell'elenco previsto dal comma precedente.
- 8. Il gestore fornisce all'Autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle presenze secondo la normativa vigente.
- 9. L'esercente non può gestire altra attività di B&B ed è tenuto a comunicare al Comune ed all'APT l'eventuale cassazione dell'attività ai fini della cancellazione dall'elenco di cui al comma 9.
- 10. In conformità all'art. 6 della L.R. 26.02.2003 n. 2, è obbligatoria, altresì, l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti esercenti in Calabria l'attività del B&B. L'elenco è articolato per sezioni provinciali ed è gestito dalle APT per il territorio di competenza.

Art. 6

Controlli e sospensione delle autorizzazioni

- 1. Il Comune controlla periodicamente il rispetto dell'obbligo al mantenimento dell'attività.
- 2. Il Comune, anche su segnalazione dell'APT o dell'ASL competenti per territorio, può adottare provvedimenti di sospensione o chiusura dell'esercizio, mediate revoca dell'autorizzazione e conseguente cancellazione dagli elenchi delle attività ricettive di B&B, nei seguenti casi:
 - a) perdita, da parte del titolare, del possesso dei requisiti soggettivi di cui al T.U.P.S. approvato dal R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
 - b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'idoneità;
 - c) reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di carenze e disservizi;
 - e) persistente inosservanza delle normative di tutela del turista.
- 3. In caso di accertamenti di irregolarità, il Comune diffida a rimuovere le stesse entro un termine non superiore a 10 giorni e, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a 6 mesi, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura dell'attività.
- 4. I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati all'APT per l'annotazione sull'elenco

Art. 7 Sanzioni

- 1. Il Comune per le inadempienze accertate può comminare le sanzioni di seguito elencate:
 - a) per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe praticate: sanzione pecuniaria da €.105,00 ad €. 420,00;
 - b) per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: da €. 210,00 a €. 840,00;
 - c) per accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capienza massima di posti le autorizzata: da €. 155,00 a €. 775,00;
 - d) per apertura abusiva e/o omessa denuncia inizio attività da €. 260,00 a €. 1.000,00.
- 2. Le sanzioni di cui al comma 2, in caso di persistente inosservanza, sono raddoppiate.

Art. 8 Sospensione dell'attività

- 1. Il titolare dell'attività di B&B che intende sospendere temporaneamente l'esercizio deve dare, preventivamente, comunicazione al Comune e all'APT.
- 2. La sospensione temporanea non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi, per comprovati motivi di forza maggiore. Decorso tale termine l'attività si considera definitivamente cessata ed il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione.
- 3. Per l'applicazione delle sanzioni si applica la legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 9 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.